

COMUNE DI ROTONDI

TITOLO 01

CAPO 01 - IL COMUNE

ART. 01 - DENOMINAZIONE E NATURA GIURIDICA

01. IL COMUNE DI ROTONDI L'ENTE LOCALE AUTONOMO CHE, NELL'AMBITO DELLA COSTITUZIONE, DELLE LEGGI DELLO STATO, DELLA REGIONE E CON RIFERIMENTO AI PRINCIPI SANCITI DALLA CARTA EUROPEA DELL'AUTONOMIA LOCALE, RAPPRESENTA LA PROPRIA COMUNITA', NE CURA GLI INTERESSI E NE PROMUOVE LO SVILUPPO.

ART. 02 - AMBITO TERRITORIALE

01. IL COMUNE DI ROTONDI:

A) FA PARTE INTEGRANTE DELLA VALLE CAUDINA IN QUANTO SI RICONOSCE NELLA MEDESIMA MATRICE STORICA, CULTURALE E NEGLI INTERESSI DEI COMUNI CHE VI APPARTENGONO;

B) SI PROPONE, UNITAMENTE AI COMUNI DI CERVINARA, SAN MARTINO V.C. E ROCCABASCERANA, COME OBIETTIVO PRIMARIO, DI COORDINARE I PROPRI PROGRAMMI CON QUELLI DEGLI ALTRI COMUNI, PER CONCORRERE A DETERMINARE LO SVILUPPO OMOGENEO DELL'INTERA VALLE CAUDINA.

ART. 03 - SEDE E SEGNI DISTINTIVI

01. IL COMUNE HA SEDE LEGALE NEL CENTRO ABITATO DI ROTONDI ED E' COSTITUITO DALLE COMUNITA' DELLE POPOLAZIONI E DAI TERRITORI DEL CAPOLUOGO E DELLA FRAZIONE CAMPITZE, FACENTI PARTE DELLA COMUNITA' MONTANA DEL PARTENIO.

02. IL COMUNE HA UN PROPRIO GONFALONE ED UN PROPRIO STEMMA CHE SONO QUELLI STORICAMENTE ADOTTATI ED IN USO. LO STEMMA DEL COMUNE DI ROTONDI, DI FORMA RETTANGOLARE CON IL LATO DI CHIUSA, QUELLO INFERIORE, APPUNTITO, RAPPRESENTA UNA COLLINA IN CIMA ALLA QUALE V'E' UN ALBERO SORMONTATO DA TRE STELLE CHE LAMBISCONO IL LATO SUPERIORE DELLO STEMMA E SONO TRA LORO EQUIDISTANTI.

ART. 04 - FINALITA'

01. IL COMUNE NEL VALORIZZARE GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA COMUNITA', I CITTADINI ED IL TERRITORIO, CONCORRE A GARANTIRE IL DIRITTO ALLA SALUTE E LE PARI OPPORTUNITA' UOMO-DONNA; A CONSERVARE ED A PROMUOVERE IL PROPRIO PATRIMONIO NATURALE, STORICO, CULTURALE, ARTISTICO ED ECONOMICO.

02. PROMUOVE ED ATTUA UN ORGANICO ASSETTO DEL TERRITORIO NEL QUADRO DI UN PROGRAMMATO SVILUPPO DEGLI INSEDIAMENTI UMANI, DELLE INFRASTRUTTURE SOCIALI E DEGLI IMPIANTI INDUSTRIALI, TURISTICI E COMMERCIALI E DEI SERVIZI FAVORENDO OGNI INIZIATIVA PROMOSSA CON LA PARTECIPAZIONE DEI VARI ENTI PUBBLICI LOCALI.

TITOLO 02 - ORGANIZZAZIONE DE COMUNE

CAPO 01 - IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 05

01. IL CONSIGLIO COMUNALE SI RIUNISCE NORMALMENTE NELL'AULA APPOSITA

DEL PALAZZO CIVICO, SEDE POLITICA DEL COMUNE NEL CAPOLUOGO.

02. IN VIA ECCEZIONALE E PER PARTICOLARI MOTIVI, IVI COMPRESA LA NECESSITA' DI ASSICURARE LA MASSIMA PUBBLICITA' ALLE ADUNANZE, IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' RIUNIRSI IN ALTRA SEDE E DIFFERENTE LUOGO, RENDENDONE EDOTTO IL PUBBLICO.

ART. 06 - ELEZIONE, COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA

01. IL SISTEMA DI ELEZIONE, LA COMPOSIZIONE, I CASI DI INELEGGIBILITA' E DI INCOMPATIBILITA' DEI CONSIGLIERI E LA DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO REGOLATI DALLA LEGGE.

02. IL CONSIGLIO DURA COMUNQUE IN CARICA SINO ALLA ELEZIONE DEL NUOVO LIMITANDOSI DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI, AD ADOTTARE GLI ATTI URGENTI ED IMPROROGABILI.

ART. 07 - COMPETENZE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE RAPPRESENTA LA COLLETTIVITA' COMUNALE, ALLA QUALE COSTANTEMENTE RISPONDE, DETERMINA L'INDIRIZZO POLITICO, SOCIALE ED ECONOMICO DEL COMUNE E NE CONTROLLA L'ATTUAZIONE.

02. ADEMPIE ALLE FUNZIONI SPECIFICAMENTE DEMANDATEGLI DALLE LEGGI STATALI E REGIONALI E DAL PRESENTE STATUTO.

03. L'ESERCIZIO DELLA PODESTA' E DELLE FUNZIONI CONSILIARI NON PUO' ESSERE DELEGATO.

ART. 08 - PRIMA ADUNANZA

01. LA PRIMA ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE CONVOCATA DAL CONSIGLIERE ANZIANO ENTRO 10 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI CON AVVISI DI CONVOCAZIONE DA NOTIFICARSI ALMENO 05 GIORNI PRIMA DELLA SEDUTA.

02. ESSA E' PRESIDUTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO E COMPRENDE LE SEDUTE RISERVATE ALLA CONVALIDA DEGLI ELETTI ED ALLA ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA G.M. .

03. LA SEDUTA E' PUBBLICA E LA VOTAZIONE PALESE.

04. PER LA VALIDITA' DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI SI APPLICANO LE NORME PREVISTE DAGLI ARTT. 11 E 12 DEL PRESENTE STATUTO.

05. NON SI FA LUOGO ALL'ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI SE NON DOPO AVER PROCEDUTO ALLE EVENTUALI SURROGAZIONI DEI CONSIGLIERI.

ART. 09 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO DAL SINDACO, CHE FISSA IL GIORNO DELL'ADUNANZA, E SI RIUNISCE IN SESSIONE ORDINARIA CON CADENZA BIMESTRALE.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ESSERE CONVOCATO IN VIA STRAORDINARIA OGNI QUALVOLTA IL SINDACO NE RAVVEDA LA NECESSITA' O SU

RICHIESTA DI 1/5 DEI CONSIGLIERI IN CARICA.

03. LA CONVOCAZIONE DEL C.C. , SU RICHIESTA DI 1/5 DEI CONSIGLIERI, DISCIPLINATO DAL 07 COMMA DELL` ARTT. 31 LEGGE 142/90 .

04. IN CASO DI URGENZA LA CONVOCAZIONE PUO' AVER LUOGO CON UN PREAVVISO ALMENO DI VENTiquATTR`ORE.

05. IN QUESTO CASO OGNI DELIBERAZIONE PUO' ESSERE DIFFERITA AL GIORNO SEGUENTE SU RICHIESTA DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI PRESENTI.

06. IL CONSIGLIO SI RIUNISCE, ALTRESI', AD INIZIATIVA DEL CO.RE.CO. E DEL PREFETTO, NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE E PREVIA DIFFIDA.

ART. 10 - ORDINE DEL GIORNO E AVVISO DI CONVOCAZIONE

01. L`ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E' STABILITO DAL SINDACO SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO.

02. L`AVVISO DI CONVOCAZIONE CON ALLEGATO L`ORDINE DEL GIORNO DEVE ESSERE PUBBLICATO ALL`ALBO PRETORIO E NOTIFICATO DAL MESSO COMUNALE AI CONSIGLIERI NEI SEGUENTI TERMINI:

A) ALMENO 05 GIORNI PRIMA DI QUELLO STABILITO PER L`ADUNANZA, QUALORA SI TRATTI DI SESSIONI ORDINARIE;

B) ALMENO 03 GIORNI PRIMA DI QUELLO STABILITO PER L`ADUNANZA, IN CASO DI SESSIONI STRAORDINARIE;

C) ALMENO 24 ORE PRIMA DELL`ADUNANZA PER I CASI DI URGENZA E PER GLI OGGETTI DA TRATTARSI IN AGGIUNTA AD ALTRI GIA' ISCRITTI ALL` O.D.G. .

03. PER IL COMPUTO DEI TERMINI SI OSSERVANO LE DISPOSIZIONI DELL` ARTT. 155 DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE VIGENTE.

ART. 11 - NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE SI RIUNISCE VALIDAMENTE CON LA PRESENZA DELLA META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI SALVO CHE SIA RICHIESTA UNA MAGGIORANZA SPECIALE.

02. NELLA SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE, IN CUI E' SUFFICIENTE PER LA VALIDITA' DELL`ADUNANZA L`INTERVENTO DI ALMENO 04 CONSIGLIERI, IL CONSIGLIO NON PUO' DELIBERARE SU PROPOSTE NON COMPRESSE NELL`ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI PRIMA CONVOCAZIONE, OVE NON SIA STATO DATO AVVISO NEI MODI E NEI TERMINI STABILITI DALL`ARTICOLO PRECEDENTE E NON INTERVENGA ALLA SEDUTA LA META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

03. CONSIGLIERI CHE SONO TENUTI AD ASTENERSI, QUELLI CHE ESCONO DALLA SALA PRIMA DELLA VOTAZIONE, GLI ASSESSORI SCELTI FRA I CITTADINI NON FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO, NON CONCORRONO A DETERMINARE LA VALIDITA' DELL`ADUNANZA.

04. QUESTI ULTIMI PARTECIPANO ALLA DISCUSSIONE MA NON HANNO DIRITTO DI VOTO.

ART. 12 - NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE
DELIBERAZIONI

01. NESSUNA DELIBERAZIONE VALIDA SE NON OTTIENE LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI, SALVI I CASI IN CUI SIA RICHIESTA UNA MAGGIORANZA QUALIFICATA.
02. COLORO CHE SI ASTENGONO, COLORO CHE ESCONO DALLA SALA PRIMA DELLA VOTAZIONE, NON SI COMPUTANO PER DETERMINARE LA MAGGIORANZA DEI VOTANTI.
03. NEI CASI DI URGENZA LE DELIBERAZIONI POSSONO ESSERE DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI CON IL VOTO ESPRESSO DALLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

ART. 13 - SEDUTE E VOTAZIONI

01. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO PUBBLICHE, SALVO I CASI STABILITI DAL REGOLAMENTO PER LE SEDUTE SEGRETE.
02. LE VOTAZIONI HANNO LUOGO CON VOTO PALESE, SALVO I CASI STABILITI DAL REGOLAMENTO PER LA VOTAZIONE SEGRETA.

ART. 14 - COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI E
COMMISSIONI DI INCHIESTA.

01. IL CONSIGLIO COMUNALE SI ARTICOLA IN COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI CHE RAPPRESENTANO PROPORZIONALMENTE TUTTI I GRUPPI MEDIANTE VOTO PLURIMO.
02. IL REGOLAMENTO STABILISCE IL NUMERO DELLE COMMISSIONI PERMANENTI LA LORO COMPETENZA PER MATERIA, LE NORME DI FUNZIONAMENTO E LE FORME DI PUBBLICITA' DEI LAVORI.
03. LE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI HANNO FACOLTA' DI CHIEDERE L'INTERVENTO ALLE PROPRIE RIUNIONI DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI, NONCHE' DEI DIRIGENTI DEGLI UFFICI COMUNALI E DEGLI ENTI ED AZIENDE DIPENDENTI.
04. ESSE, NELL'AMBITO DELLE MATERIE DI PROPRIA COMPETENZA, HANNO DIRITTO DI OTTENERE DALLA GIUNTA MUNICIPALE E DAGLI ENTI ED AZIENDE DIPENDENTI DAL COMUNE NOTIZIE, INFORMAZIONI, DATI, ATTI E AUDIZIONI DI PERSONE.
05. NON PUO' ESSERE OPPOSTO ALLE LORO RICHIESTE IL SEGRETO D'UFFICIO. NON HANNO POTERE DELIBERATIVO, NE' PUO' ESSERE AD ESSE ATTRIBUITO.
06. IL SINDACO E GLI ASSESSORI HANNO DIRITTO DI PARTECIPARE AI LAVORI DELLE COMMISSIONI PERMANENTI.
07. SU PROPOSTA DI ALMENO 1/3 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI E CON DELIBERAZIONE ADOTTATA A MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, POSSONO ESSERE COSTITUITE COMMISSIONI DI INCHIESTA SULL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEL COMUNE.
08. LA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE, I SUOI POTERI, GLI STRUMENTI PER OPERARE ED IL TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEI LAVORI SONO STABILITI CON DELIBERAZIONE DI CUI AL COMMA PRECEDENTE.

CAPO 02 - I CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 15 - DOVERI DEL CONSIGLIERE COMUNALE

01. I CONSIGLIERI COMUNALI, CHE NELL'ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI SONO PUBBLICI UFFICIALI, HANNO IL DOVERE D'INTERVENIRE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DI PARTECIPARE AI LAVORI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI DELLE QUALI FANNO PARTE.

02. I CONSIGLIERI COMUNALI CHE, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, NON INTERVENGONO A TRE SEDUTE ORDINARIE CONSECUTIVE SONO DICHIARATI DECADUTI.

03. SI HA LA DECADENZA DALLA CARICA ANCHE PER IL VERIFICARSI DI UNO DEGLI IMPEDIMENTI, DELLE INCOMPATIBILITA' O INCAPACITA' PREVISTE DALLA LEGGE.

04. LA DECADENZA E' PRONUNZIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE, IL QUALE PROVVEDE D'UFFICIO, OVVERO PROMOSSA DAL PREFETTO O SU ISTANZA DI QUALCHE ELETTORE DEL COMUNE, DECORSO IL TERMINE DI 10 GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE ALL'INTERESSATO DELLA PROPOSTA DI DECADENZA.

05. CIASCUN CONSIGLIERE E' TENUTO AD ELEGGERE UN DOMICILIO NEL TERRITORIO COMUNALE.

ART. 16 - POTERI DEL CONSIGLIERE COMUNALE

01. I CONSIGLIERI ESERCITANO IL DIRITTO DI INIZIATIVA DELIBERATIVA PER TUTTI GLI ATTI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE E POSSONO FORMULARE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI SECONDO I MODI E LE FORME STABILITE DAL REGOLAMENTO INTERNO.

02. POSSONO SVOLGERE INCARICHI SU DIRETTA ATTRIBUZIONE DEL SINDACO IN MATERIE CHE RIVESTONO PARTICOLARE RILEVANZA PER L'ATTIVITA' DELL'ENTE.

03. PER L'ESPLETAMENTO DEL PROPRIO MANDATO I CONSIGLIERI HANNO DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI DEL COMUNE E DALLE AZIENDE ED ENTI DA ESSO DIPENDENTI TUTTE LE NOTIZIE E LE INFORMAZIONI, NELLE FORME E NEI MODI DISCIPLINATI DALL'APPOSITO REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO COMUNALE.

04. SONO TENUTI AL SEGRETO D'UFFICIO, NEI CASI ESPRESSAMENTE PREVISTI DALLA LEGGE.

05. NELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, L'INTERVENTO DI CIASCUN CONSIGLIERE IN SEDE DI DIBATTITO DEVE ESSERE CONTENUTO NEL TEMPO MASSIMO DI DIECI MINUTI, SALVO UNA MAGGIORE DURATA CHE IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERERA' DI VOLTA IN VOLTA. SU OGNI ARGOMENTO SCRITTO ALL' O.D.G. E' CONSENTITO AD OGNI CONSIGLIERE UN UNICO INTERVENTO SALVO IL DIRITTO DI REPLICA DA CONTENERSI ENTRO IL LIMITE MASSIMO DI CINQUE MINUTI.

ART. 17 - DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE COMUNALE

01. LE DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE COMUNALE DEVONO ESSERE PRESENTATE PER ISCRITTO.

02. LE DIMISSIONI SONO PERFETTE ED EFFICACI, ED ALTRESI' IRREVOCABILI, SIN DALL'ATTO DELLA LORO PRESENTAZIONE.

ART. 18 - IL CONSIGLIERE ANZIANO

01. IL CONSIGLIERE ANZIANO E' IL CONSIGLIERE COMUNALE CHE HA RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI.

02. DISPONE LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA E NE PRESIEDE L'ADUNANZA.

03. LA PRIMA CONVOCAZIONE E' DISPOSTA ENTRO 10 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA.

ART. 19 - GRUPPI CONSILIARI

01. I CONSIGLIERI SI COSTITUISCONO IN GRUPPI E POTRANNO AVVALERSI DEGLI UFFICI E DELLE STRUTTURE DELL'ENTE PER L'ESPLICAZIONE DELLE LORO FUNZIONI.

02. LE FUNZIONI DELLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO SONO STABILITE DAL REGOLAMENTO.

03. I CAPIGRUPPO CONSILIARI ESPRIMONO IL PROPRIO PARERE AL SINDACO SULLE NOMINE DEI RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI OPERANTI NELL'AMBITO DEL COMUNE, EFFETTUATE DALLO STESSO QUANDO IL CONSIGLIO NON PROVVEDE.

CAPO 03 - LA GIUNTA COMUNALE

SEZIONE 01 - ELEZIONE - DURATA IN CARICA - REVOCA

ART. 20 - COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA COMUNALE SI COMPONE DEL SINDACO, CHE LA PRESIEDE, E DI SEI ASSESSORI SCELTI ANCHE FRA I CITTADINI NON FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, AVENTI I REQUISITI DI COMPATIBILITA' E DI ELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE E DI ASSESSORE.

ART. 21 - ELEZIONE E DURATA IN CARICA

01. LE ADUNANZE PER L'ELEZIONE CONTESTUALE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI SONO CONVOCATE E PRESIDUTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

02. IL SINDACO E GLI ASSESSORI SONO ELETTI DAL CONSIGLIO COMUNALE NEL PROPRIO SENO ALLA PRIMA ADUNANZA SUBITO DOPO LA CONVALIDA DEGLI ELETTI.

03. L'ELEZIONE DEVE AVVENIRE COMUNQUE ENTRO 60 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA O, NEL CASO DI DIMISSIONI, DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLE STESSE.

04. L'ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI E' PRECEDUTA:

A) DALLA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE POLITICO-PROGRAMMATICHE CONTENUTE IN UN DOCUMENTO SOTTOSCRITTO DA ALMENO 1/3 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, RECANTE L'INDICAZIONE DEI CANDIDATI ALLE CARICHE DI SINDACO E DI ASSESSORE ED ILLUSTRATE DAI CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO; PROPOSTE, CON ALLEGATO DOCUMENTO, DEVONO ESSERE DEPOSITATE ALMENO 24 ORE PRIMA DELLA STESSA ADUNANZA;

B) DA UN DIBATTITO POLITICO SULLE DICHIARAZIONI RESE DAI CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO.

05. L'ELEZIONE AVVIENE IN SEDUTA PUBBLICA, A SCRUTINIO PALESE, PER

APPELLO NOMINALE E A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI. A TAL FINE VENGONO INDETTE TRE SUCCESSIVE VOTAZIONI DA TENERSI IN SEDUTE DISTINTE A DISTANZA DI ALMENO 05 GIORNI UNA DALL'ALTRA.

06. QUALORA IN NESSUNA DI ESSE SI RAGGIUNGA LA PRESCRITTA MAGGIORANZA, SEMPRE CHE NON SIA DECORSO IL TERMINE DI 60 GIORNI, IL CONSIGLIO VIENE SVOLTO A NORMA DELL' ARTT. 39 , COMMA 01 LETTERA B, NUMERO 01 DELLA LEGGE N. 142/90 .

07. IL SINDACO E GLI ASSESSORI RIMANGONO IN CARICA SINO ALL'INSEDIAMENTO DEI SUCCESSORI.

08. IN CASO DI MORTE, DI DECADENZA O DI RIMOZIONE DEL SINDACO, NE ASSUME PROVVISORIAMENTE LE FUNZIONI IL VICE SINDACO E SI FA LUOGO AL RINNOVO INTEGRALE, AI SENSI DEL PRESENTE ARTICOLO, ENTRO IL TERMINE DI 10 GIORNI DECORRENTE DALLA DATA DELL'EVENTO O DELLA DECADENZA O DELLA RIMOZIONE.

09. IN CASO DI CESSAZIONE PER QUALSIASI CAUSA DALLA CARICA DI ASSESSORE, LA GIUNTA COMUNALE DISPONE L' ASSUNZIONE PROVVISORIA DELLE FUNZIONI DA PARTE DEL SINDACO O DI ALTRO ASSESSORE.

10. IN QUEST'ULTIMA IPOTESI IL SINDACO PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE, NELLA PRIMA SEDUTA, IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA, IL NOMINATIVO DI CHI SURROGA L' ASSESSORE CESSATO DALLA CARICA. L'ELEZIONE DEVE AVVENIRE, A SCRUTINIO PALESE, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

11. NELL'IPOTESI DI IMPEDIMENTO TEMPORANEO DI UN ASSESSORE, LA GIUNTA COMUNALE INCARICA IL SINDACO O ALTRO ASSESSORE AD ASSUMERE LA FUNZIONE.

ART. 22 - REVOCA DELLA GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA COMUNALE RISPONDE DEL PROPRIO OPERATO DINANZI AL CONSIGLIO COMUNALE.

02. IL VOTO CONTRARIO DEL CONSIGLIO COMUNALE AD UNA PROPOSTA DELLA GIUNTA NON COMPORTA OBBLIGO DI DIMISSIONI.

03. IL SINDACO E GLI ASSESSORI CESSANO CONTEMPORANEAMENTE DALLA CARICA IN CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE CON VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

04. LA MOZIONE DEV' ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO 1/3 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI E PUO' ESSERE PROPOSTA SOLO NEI CONFRONTI DELL'INTERA GIUNTA. LA MOZIONE DEVE CONTENERE L'INDICAZIONE DI NUOVE LINEE POLITICO-AMMINISTRATIVE, CON ALLEGATA LA LISTA DI UN NUOVO SINDACO E DI NUOVI ASSESSORI. LA MOZIONE VIENE MESSA IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI 05 GIORNI E NON OLTRE 10 GIORNI DALLA SUA PRESENTAZIONE.

05. LA SEDUTA E' PUBBLICA ED IL SINDACO E GLI ASSESSORI PARTECIPANO ALLA DISCUSSIONE ED ALLA VOTAZIONE.

06. L'APPROVAZIONE DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA COMPORTA LA PROCLAMAZIONE DELLA NUOVA GIUNTA PROPOSTA.

ART. 23 - DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE META' DEGLI

ASSESSORI

01. LE DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE META' DEGLI ASSESSORI DETERMINANO LA CESSAZIONE DALLA CARICA DELL'INTERA GIUNTA, CHE RESTA IN CARICA SINO ALL'INSEDIAMENTO DELLA NUOVA GIUNTA.
02. LE DIMISSIONI SONO PRESENTATE PER ISCRITTO E PROTOCOLLATE; DALLA DATA RISULTANTE DAL PROTOCOLLO COMUNALE DECORRE IL TERMINE DI 60 GIORNI DI CUI ALL' ARTT. 39 , COMMA 01 , LETTERA B) N. 01 DELLA LEGGE N. 142/90 .
03. QUALORA LE DIMISSIONI SIANO PRESENTATE ALL'ADUNANZA DELLA GIUNTA COMUNALE O DEL CONSIGLIO COMUNALE IL TERMINE DI 60 GIORNI DECORRE DALLA DATA DELLA SEDUTA STESSA.
04. ENTRO 10 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLE DIMISSIONI, IL SINDACO CONVOCA IL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 24 - DECADENZA DALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE

01. LA DECADENZA DALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE AVVIENE IN CASO DI ACCERTAMENTO DI UNA CAUSA DI INELEGGIBILITA' O DI INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE, NONCHE' DI UNA CAUSA OSTATIVA ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA DI SINDACO O DI ASSESSORE E NEGLI ALTRI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.
02. L'ASSESSORE CHE NON INTERVIENE A TRE SEDUTE CONSECUTIVE DELLA GIUNTA, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, DECADE DALLA CARICA.
03. FATTO SALVO QUANTO PREVISTO DA LEGGI SPECIALI, LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE DI UFFICIO O SU ISTANZA DI QUALUNQUE ELETTORE DEL COMUNE, DECORSO IL TERMINE DI DIECI GIORNI DALLA NOTIFICA, A MEZZO MESSO COMUNALE, ALL'INTERESSATO DELLA PROPOSTA DI DECADENZA.
04. IN CASO DI PRONUNCIA DI DECADENZA DEL SINDACO O DEGLI ASSESSORI SI APPLICANO LE NORME DI CUI ALL' ARTT. 21 DEL PRESENTE CAPO.

ART. 25 - REVOCA DEGLI ASSESSORI

01. IN SEDUTA PUBBLICA DA TENERSI DOPO IL TERMINE DI 10 GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE DELLA PROPOSTA DI REVOCA, L'ASSESSORE PUO' ESSERE REVOCATO PER DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, SU MOTIVATA PROPOSTA PER ISCRITTO DEL SINDACO.
02. SI APPLICA LA DISPOSIZIONE DI CUI ALL' ARTT. 21 DEL PRESENTE CAPO.

SEZIONE 02 - ATTRIBUZIONI E FUNZIONAMENTO

ART. 26 - ORGANIZZAZIONE ED ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA COMUNALE, ORGANO ESECUTIVO DEL COMUNE, ESERCITA LA PROPRIA ATTIVITA' IN MODO COLLEGIALE.
02. GLI ASSESSORI, PREPOSTI AI VARI RAMI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE RAGGRUPPATI PER SETTORI OMOGENEI, SONO RESPONSABILI COLLEGIALMENTE DEGLI ATTI DELLA GIUNTA E INDIVIDUALMENTE DEGLI ATTI DEI LORO ASSESSORATI.

03. LE ATTRIBUZIONI DEI SINGOLI ASSESSORI SONO STABILITE, SU PROPOSTA DEL SINDACO, CON APPOSITA DELIBERAZIONE ADOTTATA NELLA PRIMA ADUNANZA DELLA GIUNTA DOPO LA SUA ELEZIONE, E POSSONO ESSERE MODIFICATE CON ANALOGO ATTO DELIBERATIVO.

04. CON LE STESSE MODALITA' LA GIUNTA COMUNALE CONFERISCE AD UNO DEGLI ASSESSORI LE FUNZIONI DI VICE SINDACO, AL FINE DI GARANTIRE LA SOSTITUZIONE DEL SINDACO IN CASO DI ASSENZA, IMPEDIMENTO, VACANZA DELLA CARICA, MORTE, DECADENZA O RIMOZIONE. IN MANCANZA DEL SINDACO O DEL VICE SINDACO NE FA LE VECI L' ASSESSORE ANZIANO. A TAL FINE L' ANZIANITA' E' DETERMINATA DALL' ORDINE DI PRESENTAZIONE NELLA LISTA DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI ASSESSORI CONTENUTA NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE. IN CASO DI DIMISSIONI O DECADENZA SUBENTRA IL SUCCESSIVO ELETTO ALLA CARICA E COSI' DI SEGUITO.

05. IL SINDACO COMUNICA AL CONSIGLIO COMUNALE LE ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA E LE SUCCESSIVE MODIFICHE.

06. LA GIUNTA COMUNALE COMPIE TUTTI GLI ATTI CHE PER LEGGE E PER IL PRESENTE STATUTO NON SONO RISERVATI AL CONSIGLIO COMUNALE, AL SINDACO, AGLI ORGANI DI DECENTRAMENTO E BUROCRATICI.

07. RIFERISCE NELLE SEDUTE ORDINARIE AL CONSIGLIO COMUNALE SULLA PROPRIA ATTIVITA', NE ATTUA GLI INDIRIZZI GENERALI E SVOLGE ATTIVITA' PROPOSITIVA E D'IMPULSO NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 27 - ADUNANZA E DELIBERAZIONI

01. LA GIUNTA COMUNALE, CONVOCATA E PRESIEDUTA DAL SINDACO, DELIBERA CON L'INTERVENTO DELLA META' PIU' UNO DEI MEMBRI IN CARICA E A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTI.

02. NELLE VOTAZIONI PALESI, IN CASO DI PARITA', PREVALE IL VOTO DEL SINDACO O DI CHI PRESIEDE L' ADUNANZA.

03. ALLE SEDUTE PUO' ESSERE INVITATO A PARTECIPARE ANCHE IL REVISORE DEI CONTI, SENZA DIRITTO DI VOTO.

04. LE SEDUTE DELLA GIUNTA NON SONO PUBBLICHE SALVO DIVERSA DECISIONE DELLA GIUNTA STESSA.

05. LE DELIBERAZIONI DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI SONO ADOTTATE CON IL VOTO ESPRESSO DALLA MAGGIORANZA DEGLI ASSESSORI ASSEGNATI, NEL NUMERO FISSATO ALL' ARTT. 20 DEL PRESENTE STATUTO.

CAPO 04 - IL SINDACO

ART. 28 - FUNZIONI E COMPETENZE

01. IL SINDACO, CAPO DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE, O CHI NE FA LEGALMENTE LE VECI, ESERCITA LE FUNZIONI DI UFFICIALE DEL GOVERNO, NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE, E LE FUNZIONI ATTRIBITEGLI DIRETTAMENTE DALLE LEGGI REGIONALI SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DALLE LEGGI STESSE E DAL PRESENTE STATUTO.

02. PER L'ESERCIZIO DELLE PREDETTE FUNZIONI IL SINDACO SI AVVALE DEGLI UFFICI COMUNALI.

03. IL SINDACO CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO COMUNALE E LA GIUNTA COMUNALE; NE FISSA L'ORDINE DEL GIORNO E NE DETERMINA IL

GIORNO DELL'ADUNANZA.

04. ASSICURA L'UNITA' DI INDIRIZZO DELLA GIUNTA COMUNALE PROMOVEDO E COORDINANDO L'ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI. SOVRINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI COMUNALI ED ALL'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI STATALI E REGIONALI ATTRIBUITE O DELEGATE AL COMUNE E NE RIFERISCE AL CONSIGLIO.

05. INDICE I REFERENDUM COMUNALI.

06. HA LA RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DEL COMUNE E, SALVA RATIFICA DELLA GIUNTA, PROMUOVE DAVANTI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA I PROVVEDIMENTI CAUTELATIVI E LE AZIONI POSSESSORIE.

07. PROVVEDE ALL'OSSERVANZA DEI REGOLAMENTI E RILASCIATA ATTESTATI DI NOTORIETA' PUBBLICA.

08. PROMUOVE E CONCLUDE GLI ACCORDI DI PROGRAMMA DI CUI ALL' ARTT. 27 DELLA LEGGE N. 142/90 .

09. ADEMPIE ALLE ALTRE ATTRIBUZIONI CONFERITEGLI DAL PRESENTE STATUTO E DALLE LEGGI.

ART. 29 - DELEGATO NELLA FRAZIONE CAMPITZE

01. NELLA FRAZIONE CAMPITZE, IL SINDACO PUO' DELEGARE LE SUE FUNZIONI, IN ORDINE DI PREFERENZA, AD UN ASSESSORE O AD UN CONSIGLIERE RESIDENTE NELLA FRAZIONE, SALVO L'APPLICAZIONE DELL' ARTT. 38 , COMMA 06 , DELLA LEGGE 142/90 .

02. L'ATTO DI DELEGAZIONE SPECIFICA I POTERI DEL DELEGATO, IL QUALE E' TENUTO A PRESENTARE ANNUALMENTE UNA RELAZIONE AL SINDACO SULLE CONDIZIONI E SUI BISOGNI DELLA FRAZIONE E DI ESSA VIENE DATA COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE.

TITOLO 03 - PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO 01 - ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

ART. 30 - FORME ASSOCIATIVE ED ORGANI DI PARTECIPAZIONE

01. IL COMUNE VALORIZZA E FAVORISCE LA FORMAZIONE DI ORGANISMI A BASE ASSOCIATIVA OPERANTI SUL PROPRIO TERRITORIO, ANCHE SU BASE DI FRAZIONE O DI QUARTIERE, ED INCENTIVA LA PARTECIPAZIONE DI DETTI ORGANISMI ALLA VITA AMMINISTRATIVA DELL'ENTE ATTRAVERSO GLI APPORTI CONSULTIVI ALLE COMMISSIONI CONSILIARI, L'ACCESSO LIBERO ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI COMUNALI, LA POSSIBILITA' DI PRESENTARE MEMORIE, DOCUMENTAZIONI, OSSERVAZIONI UTILI ALLA FORMAZIONE DEI PROGRAMMI DI INTERVENTO PUBBLICI ED ALLA SOLUZIONE DEI PROBLEMI AMMINISTRATIVI.

02. I PREDETTI ORGANISMI CONCORRONO ALLA GESTIONE DEI SERVIZI COMUNALI A DOMANDA INDIVIDUALE, QUALI SCUOLE MATERNE, MENSE SCOLASTICHE, IMPIANTI SPORTIVI, CULTURALI, RICREATIVI E SIMILI.

ART. 31 - DIRITTO DI PETIZIONE

01. I CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, POSSONO PRESENTARE AL CONSIGLIO COMUNALE PETIZIONE, PROPOSTE ED ISTANZE PER CHIEDERE PROVVEDIMENTI O ESPORRE COMUNI NECESSITA'.

02. LE RICHIESTE DEVONO ESSERE PRESENTATE PER ISCRITTO ED IN DUPLICE COPIA AL SINDACO, CHE LE AFFIDERA' ALLA COMPETENTE COMMISSIONE CONSILIARE PERCHE' NE ESAMINI LA RICEVIBILITA' ED AMMISSIBILITA' FORMALE ED ESPRIMA UN PARERE SULLE QUESTIONI ENTRO SESSANTA GIORNI.

03. NEL CASO DI INOSSERVANZA DEL PREDETTO TERMINE, LA QUESTIONE ISCRITTA DI DIRITTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE.

04. IL SINDACO COMUNICA AI CITTADINI INTERESSATI L'ESITO DELLA PRATICA.

ART. 32 - REFERENDUM CONSULTIVO

01. E' AMMESSO REFERENDUM CONSULTIVO SU QUESTIONI A RILEVANZA GENERALE INTERESSANTI L'INTERA COLLETTIVITA' COMUNALE E SU MATERIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA LOCALE, AD ESCLUSIONE DELLE MATERIE CONCERNENTI I TRIBUTI LOCALI, GLI ATTI DI BILANCIO, NORME STATALI O REGIONALI CONTENENTI DISPOSIZIONI OBBLIGATORIE PER L'ENTE, E PER CINQUE ANNI, LE MATERIE GIA' OGGETTO DI PRECEDENTI REFERENDUM CON ESITO NEGATIVO.

02. L'INIZIATIVA REFERENDARIA PUO' ESSERE PRESA DAL CONSIGLIO COMUNALE, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE; DA UN QUINTO DEGLI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI RISULTANTI DALL'ULTIMA REVISIONE DELLE LISTE STESSE.

03. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LE MODALITA' PER LA RACCOLTA E L'AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI E PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VOTO.

04. IL REFERENDUM NON SARA' VALIDO SE NON AVRA' PARTECIPATO AL VOTO LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEGLI AVENTI DIRITTO.

05. I REFERENDUM CONSULTIVI NON POSSONO AVER LUOGO IN COINCIDENZA CON ALTRE OPERAZIONI DI VOTO.

06. ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DELL'ESITO FAVOREVOLE DEL REFERENDUM, LA GIUNTA COMUNALE E' TENUTA A PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE UN PROVVEDIMENTO AVENTE PER OGGETTO IL QUESITO SOTTOPOSTO A REFERENDUM.

CAPO 02 - PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 33 - DIRITTO DI PARTECIPAZIONE

01. FATTI SALVI I CASI IN CUI LA LEGGE DISCIPLINA LA PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO, IL COMUNE, GLI ENTI ED AZIENDE DIPENDENTI SONO TENUTI A COMUNICARE L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO A COLORO NEI CONFRONTI DEI QUALI IL PROCEDIMENTO FINALE E' DESTINATO A PRODURRE EFFETTI DIRETTI ED A COLORO CHE DEBBONO INTERVENIRVI.

02. I SOGGETTI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, COLORO CHE SONO PORTATORI DI INTERESSI, PUBBLICI O PRIVATI, E LE ASSOCIAZIONI PORTATRICI DI INTERESSI DIFFUSI, HANNO DIRITTO DI PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO E DI PRESENTARE MEMORIE E DOCUMENTI, CHE L'AMMINISTRAZIONE HA L'OBBLIGO DI ESAMINARE, QUALORA SIANO PERTINENTI ALL'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO.

ART. 34 - COMUNICAZIONE DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO

01. IL COMUNE E GLI ENTI ED AZIENDE DIPENDENTI DEBBONO DARE NOTIZIA DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO, A MEZZO COMUNICAZIONE PERSONALE OVVERO MEDIANTE IDONEE FORME DI PUBBLICITA' DI VOLTA IN VOLTA STABILITE DALL'AMMINISTRAZIONE.

02. NELLA COMUNICAZIONE DEVONO ESSERE INDICATI:

- A) L'AMMINISTRAZIONE COMPETENTE;
- B) L'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO PROMOSSO;
- C) L'UFFICIO E LA PERSONA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO;
- D) L'UFFICIO IN CUI SI PUO' PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI.

03. L'OMMISSIONE DI TALE COMUNICAZIONE PUO' ESSERE FATTA VALERE DAL SOGGETTO O DAI SOGGETTI INTERESSATI CON RICORSO AL CONSIGLIO COMUNALE, NEI MODI PREVISTI DAL REGOLAMENTO DA EMANARE IN MATERIA.

CAPO 03 - DIRITTO DI ACCESSO ED INFORMAZIONE

ART. 35 - PUBBLICITA' DEGLI ATTI

01. TUTTI GLI ATTI DEL COMUNE, DEGLI ENTI ED AZIENDE DA ESSO DIPENDENTI SONO PUBBLICI, SALVO LE PREVISIONI DI LEGGE O MOTIVATA E TEMPORANEA DICHIARAZIONE DEL SINDACO O DEL PRESIDENTE DEGLI ENTI ED AZIENDE PER GLI ATTI LA CUI DIFFUSIONE POSSA PREGIUDICARE IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DELLE PERSONE, DI ENTI O IMPRESE O IL RISULTATO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

02. PRESSO APPOSITO UFFICIO COMUNALE DEBBONO ESSERE TENUTE A DISPOSIZIONE DEI CITTADINI LE RACCOLTE DELLA "GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA", DEL "BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE", DEI "REGOLAMENTI COMUNALI", NONCHE' LA COPIA DEL PRESENTE "STATUTO".

ART. 36 - DIRITTO DI ACCESSO

01. TUTTI I CITTADINI INTERESSATI, SINGOLO O ASSOCIATI, HANNO IL DIRITTO, SECONDO I MODI E LE FORME STABILITE DALL'APPOSITO REGOLAMENTO, DI AVERE INFORMAZIONI PRECISE SULLO STATO DEGLI ATTI, DELLE PROCEDURE E DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAGLI ORGANI DEL COMUNE O DEGLI ENTI ED AZIENDE DIPENDENTI.

02. HANNO IL DIRITTO, ALTRESI', DI OTTENERE IL RILASCIO DI COPIE DI ATTI PREVIO PAGAMENTO DEI SOLI COSTI, NONCHE' DI CONSULTARE GLI ATTI O I DOCUMENTI PREDETTI, PRENDENDONE VISIONE.

CAPO 04 - DIFENSORE CIVICO

ART. 37 - PROCEDURE PER L'ELEZIONE

01. DOPO IL RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE, ENTRO 30 GIORNI DALL'ELEZIONE DEL SINDACO, IL CONSIGLIO PROVVEDE, A SCRUTINIO SEGRETO E CON LA MAGGIORANZA DEI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, ALL'ELEZIONE DEL DIFENSORE CIVICO. IL MANDATO DEL DIFENSORE CIVICO PRECEDENTEMENTE ELETTO E' PROROGATO FINO ALLA ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE DI NOMINA DEL NUOVO DIFENSORE CIVICO.

02. IN CASO DI VACANZA DELL'UFFICIO, IL SINDACO PROVVEDE ALLA IMMEDIATA

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ELEZIONE DEL NUOVO DIFENSORE CIVICO.

ART. 38 - DURATA IN CARICA, INCOMPATIBILITA', DECADENZA E REVOCA.

01. IL DIFENSORE CIVICO, DI ETA' COMPRESA FRA 40 E 70 ANNI, DURA IN CARICA 05 ANNI E PUO' ESSERE CONFERMATO UNA SOLA VOLTA.
02. L'UFFICIO DI DIFENSORE CIVICO E' INCOMPATIBILE CON QUALSIASI CARICA ELETTIVA, CON INCARICHI IN PARTITI POLITICI ED IN CASO DI PARENTELA ENTRO IL QUARTO GRADO O DI AFFINITA' ENTRO IL SECONDO GRADO CON I CONSIGLIERI COMUNALI O IL SEGRETARIO COMUNALE.
03. IL DIFENSORE CIVICO DECADE AUTOMATICAMENTE DALL'INCARICO IN CASI DI PERDITA DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLO STATUTO OVVERO ALLORCHE' SIA CHIAMATO A RICOPRIRE UFFICI ELETTIVI O INSTAURI RAPPORTI DI SERVIZIO CON PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.
04. LA DECADENZA E' DICHIARATA DAL CONSIGLIO COMUNALE D'UFFICIO O SU ISTANZA DI QUALUNQUE ELETTORE DEL COMUNE ENTRO IL TERMINE DI 20 GIORNI DAL VERIFICARSI DELLA CAUSA DI DECADENZA.
05. IL DIFENSORE CIVICO PUO' ESSERE REVOCATO, PER GRAVI MOTIVI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, CON VOTO DEL CONSIGLIO COMUNALE ADOTTATO CON LA MAGGIORANZA DEI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

ART. 39 - INDENNITA' DI CARICA

01. LA CARICA DEL DIFENSORE CIVICO E' ONORIFICA.

ART. 40 - SFERA DI ESERCIZIO DELLE FUNZIONI

01. IL DIFENSORE CIVICO PUO' INTERVENIRE IN RIFERIMENTO A PROVVEDIMENTI, ATTI, FATTI, COMPORTAMENTI OMESSI O RITARDATI O COMUNQUE IRREGOLARMENTE COMPIUTI DA ORGANI, UFFICI O SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE OVVERO DA ENTI E AZIENDE DA ESSA DIPENDENTI.
02. IL DIFENSORE CIVICO NON PUO' INTERVENIRE:
 - SU ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE DI CONTENUTO MERAMENTE POLITICO;
 - SU ATTI O PROVVEDIMENTI AVVERSO I QUALI SIANO GIA' STATI PRODOTTI RICORSI DAVANTI A ORGANI DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA, CIVILE O TRIBUTARIA.
03. IL DIFENSORE CIVICO DEVE SOSPENDERE OGNI INTERVENTO SUI FATTI DEI QUALI SIA STATA INVESTITA L'AUTORITA' GIUDIZIARIA PENALE.

ART. 41 - TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

01. IL DIFENSORE CIVICO, IN RELAZIONE ALLE FUNZIONI AFFIDATEGLI DALLO STATUTO, OPERA:
 - SEGNALANDO AGLI UFFICI, AI SERVIZI ED AGLI ORGANI COMPETENTI LE DISFUNZIONI RISCONTRATE;
 - SOLLECITANDO GLI ORGANI COMPETENTI A PROVVEDERE IN MERITO.

ART. 42 - POTERI ESERCITABILI

01. PER L'ADEMPIMENTO DEI SUOI COMPITI, IL DIFENSORE CIVICO PUO' RICHIEDERE NOTIZIE E DOCUMENTI ALL'AMMINISTRAZIONE.
02. LE RICHIESTE DI DOCUMENTI O NOTIZIE SONO TRASMESSE AL SINDACO, ALL'ASSESSORE COMPETENTE O DIRETTAMENTE AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, CHE PROVVEDONO AD EVADERLE NEL PIU' BREVE TEMPO POSSIBILE.

ART. 43 - MODALITA' PER ATTIVARE IL DIFENSORE CIVICO

01. I SOGGETTI CHE ABBIANO IN CORSO UNA PRATICA PRESSO GLI UFFICI COMUNALI, DI ENTI O AZIENDE DIPENDENTI, IN CASO DI RITARDO O IRREGOLARE SVOLGIMENTO DEL RELATIVO PROCEDIMENTO, POSSONO CHIEDERE L'INTERVENTO DEL DIFENSORE CIVICO.
02. LA RICHIESTA DI INTERVENTO PUO' ESSERE SCRITTA O VERBALE E NULLA E' DOVUTO PER ESSA NE' ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE NE' AL DIFENSORE CIVICO.
03. IL DIFENSORE CIVICO PROVVEDE DIRETTAMENTE A COMUNICARE LA NON AMMISSIBILITA' DELLE RICHIESTE.

ART. 44 - PROCEDURE DI INTERVENTO

01. A SEGUITO DELLA RICHIESTA DI INTERVENTO DI CUI AL PRECEDENTE, IL DIFENSORE CIVICO SOLLECITA IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO O DEL SERVIZIO AFFINCHE' PROCEDA ALL'ESAME DELLA PRATICA, DANDONE NOTIZIA AL SINDACO, ALL'ASSESSORE COMPETENTE, AL SEGRETARIO COMUNALE E AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.
02. IL FUNZIONARIO RESPONSABILE E' TENUTO AD ESAMINARE LA PRATICA INSIEME AL DIFENSORE CIVICO, IL QUALE, IN RELAZIONE ALLA COMPLESSITA' DELL'ESAME, ASSEGNERA' IL TERMINE PER LA DEFINIZIONE DELLA PRATICA, DANDO DI CIO' NOTIZIA ALL'INTERESSATO.
03. TRASCORSO IL TERMINE ASSEGNATO, IL DIFENSORE CIVICO E' TENUTO AD INFORMARE IL SINDACO E L'ASSESSORE COMPETENTE E POTRA' PROPORRE L'AVVIO DELL'AZIONE DISCIPLINARE.
04. IN OGNI CASO QUALORA IL FATTO INTEGRI GLI ESTREMI DI UN REATO, IL DIFENSORE CIVICO E' TENUTO A FARNE RAPPORTO ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA.

ART. 45 - RAPPORTI CON IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE E PROVINCIALE

01. IL DIFENSORE CIVICO COMUNALE, QUALORA RITENGA CHE L'ISTANZA PRESENTATAGLI RIENTRI NELLA COMPETENZA DEL DIFENSORE CIVICO REGIONALE O PROVINCIALE, LA TRASMETTE AI RISPETTIVI UFFICI, DANDONE COMUNICAZIONE ALL'INTERESSATO.

TITOLO 04 - L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL

COMUNE

CAPO 01 - L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

ART. 46 - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI DEL PERSONALE

01. L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E' INFORMATA AI PRINCIPI DI FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE, PROFESSIONALITA' E RESPONSABILITA'.

02. IL COMUNE DISCIPLINA CON APPOSITI REGOLAMENTI LA DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE E IN CONFORMITA' ALLE NORME DEL PRESENTE STATUTO, L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

03. IL COMUNE EMANERA' REGOLAMENTI ORGANICI RELATIVAMENTE ALL'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E RELATIVAMENTE ALLE FORMAZIONI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI DI CONCORSO PER L'ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO.

04. I REGOLAMENTI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE PREVEDONO, ALTRESI', LE MODALITA' PER IL CONFERIMENTO DELLE COLLABORAZIONI ESTERNE, DI CUI ALL' ARTT. 51 COMMA 07 , DELLA LEGGE N. 142/90 .

ART. 47 - IL SEGRETARIO COMUNALE

01. IL SEGRETARIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE DEL SINDACO, DA CUI DIPENDE FUNZIONALMENTE, E DELLE DELIBERE DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA, RESPONSABILE DELLA DIREZIONE E DEL COORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI, GARANTENDO LA LEGITTIMITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA DEL COMUNE.

02. IL SEGRETARIO COMUNALE PARTECIPA ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO ED E' RESPONSABILE DELLA LORO ISTRUTTORIA, DELLE DELIBERAZIONI E NE CURA LA LORO ATTUAZIONE.

ART. 48 - INCARICHI DI DIRIGENZA

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO', IN CASO DI VACANZA NEL POSTO O DI MANCATA PREVISIONE IN ORGANICO DEI POSTI CON QUALIFICA DIRIGENZIALE O PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI RICHIEDENTI ALTA SPECIALIZZAZIONE, PROCEDERE ALL'ASSUNZIONE DI PERSONALE ESTERNO MEDIANTE CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO, CON DECISIONE MOTIVATA SULL'INESISTENZA DI RISORSE INTERNE.

02. PER TUTTA LA DURATA DEL CONTRATTO, IN MISURA NON SUPERIORE A TRE ANNI, SONO ESTESE ALL'INTERESSATO LE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA DISCIPLINA VIGENTE DEI RAPPORTI DI IMPIEGO PREVISTA PER I DIPENDENTI DI RUOLO DEGLI ENTI LOCALI DI CORRISPONDENTE POSIZIONE FUNZIONALE. IL RINNOVO DEGLI INCARICHI AI DIRIGENTI ESTERNI PUO' ESSERE DISPOSTO, PER UNA SOLA VOLTA, CON MOTIVATA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE STESSO.

CAPO 02 - RAPPORTI ED ACCORDI DI PROGRAMMA CON LA COMUNITA' MONTANA

ART. 49 - RAPPRESENTANTI PRESSO LA COMUNITA' MONTANA

01. I RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO LA COMUNITA' MONTANA SONO

NOMINATI DAL CONSIGLIO NEL PROPRIO SENSO, L'ELEZIONE DEVE AVVENIRE NEI MODI PREVISTI DALL' ARTT. 08 L.R. 14.01.1974 , N. 03 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

02. TRA I DESIGNATI DEVE ESSERE PRESENTE LA MINORANZA.

03. IN CASO DI INADEMPIENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE, LE NOMINE DEI RAPPRESENTANTI VERRANNO EFFETTUATE DAL SINDACO AI SENSI DI LEGGE E SENTITI I CAPIGRUPPO CONSILIARI.

ART. 50 - RAPPORTI CON LA COMUNITA' MONTANA

01. ALLA COMUNITA' MONTANA PUO' ESSERE AFFIDATA LA GESTIONE DI UN SERVIZIO PUBBLICO SE LA NATURA E L'OGGETTO DELLO STESSO, IN RELAZIONE ALLA SUA DIMENSIONE SOCIO-ECONOMICA, NE CONSIGLIANO L'ESERCIZIO ASSOCIATO CON ALTRI COMUNI FACENTI PARTE DELLA COMUNITA' MONTANA.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI, DELIBERA L'AFFIDAMENTO E DETERMINA, IL RAPPORTO CON GLI ORGANI COMPETENTI DELLA COMUNITA' MONTANA, I TEMPI, I MODI ED I COSTI DELLA GESTIONE DELEGATA.

ART. 51 - FORZE ASSOCIATIVE - COOPERAZIONE - ACCORDI DI PROGRAMMA - CONFERENZA ANNUALE DEI SERVIZI

01. IL COMUNE, AL FINE DI SVOLGERE IN MODO COORDINATO FUNZIONI E SERVIZI, PROMUOVE E RECEPISCE FORME DI ASSOCIAZIONE, DI COOPERAZIONE E DI ACCORDI PRIORITARIAMENTE CON ALTRI COMUNI DELLA COMUNITA' MONTANA E CON LA COMUNITA' STESSA.

02. IL COMUNE TENDE, ALTRESI', AD ORGANIZZARSI PER AREE DI INTERVENTI OMOGENEI O PER PARTICOLARI ATTIVITA' ED OPERE CHE PRESUPPONGONO COMUNI INTERESSI, MEDIANTE GLI ISTITUTI DELLA CONVENZIONE, DEI CONSORZI, DELLA UNIONE DEI COMUNI, DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMI.

03. IL COMUNE PUO' CONCLUDERE SPECIFICI ACCORDI PER LA DEFINIZIONE E ATTUAZIONE DI OPERE, DI INTERVENTI O DI PROGRAMMI, CHE PER LA LORO REALIZZAZIONE RICHIEDONO L'AZIONE INTEGRATA E COORDINATA DI COMUNI, PROVINCE E REGIONI, DI AMMINISTRAZIONI STATALI E DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI NEI MODI E NELLE FORME PREVISTE DALLA LEGGE.

04. IL COMUNE DELEGA, ALTRESI', LA COMUNITA' MONTANA PER INDIRE UNA CONFERENZA ANNUALE DI SERVIZI AL FINE DI COORDINARE PROPOSTE DI SVILUPPO E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE, NELL'AMBITO DELLE NORMATIVE COMUNITARIE, STATALI E REGIONALI IN MATERIA DI INTERVENTI SUL TERRITORIO.

TITOLO 05 - ORDINAMENTO FINANZIARIO

ART. 52 - ORDINAMENTO CONTABILE

01. L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE DEL COMUNE E' DISCIPLINATO DALLA LEGGE.

02. L'ATTIVITA' FINANZIARIA E L'UTILIZZO DELLE RISORSE DEL COMUNE AVVIENE NELL'AMBITO DI UNA PROGRAMMAZIONE GENERALE CHE VIENE DISCUSSA ANNUALMENTE IN CONCOMITANZA CON IL BILANCIO.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE, AL MOMENTO DELLA DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELLE IMPOSTE COMUNALI, INDICHERA' LE RAGIONI PER LE QUALI SCEGLIE UN' ALIQUOTA SUPERIORE AL MINIMO A FRONTE DEI MAGGIORI SERVIZI OFFERTI, E DELLA MIGLIORE QUALITA' DEGLI STESSI OVVERO DELLE ALTRE RAGIONI CHE GIUSTIFICANO TALE MAGGIORE IMPOSIZIONE.

04. NON SARANNO AMMESSE OPERAZIONI DI MUTUO SE NON PREVIA ESPlicita ANALISI DEI COSTI E BENEFICI DELLE STESSE CON MOTIVAZIONI IN ORDINE ALLA IMPOSSIBILITA' DI VENDITA DEL PATRIMONIO COMUNALE.

05. LA CONTABILITA' COMUNALE E' IMPRONTATA ALLA INDIVIDUAZIONE DI SINGOLI CENTRI DI SPESA ONDE SI PERMETTA UN' EFFICACE CONTROLLO DI GESTIONE.

ART. 53 - BILANCIO

01. ALLA BASE DELLA CONTABILITA' COMUNALE RIMANE IL SISTEMA DEL BILANCIO PREVENTIVO - CONTO CONSUNTIVO - REGOLATO DAI PRINCIPI DI UNIVERSALITA', INTEGRITA', PAREGGIO ECONOMICO-FINANZIARIO.

02. I TERMINI PER LA DELIBERAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE E DEL CONTO CONSUNTIVO SONO FISSATI NEL TRENTA OTTOBRE DELL' ANNO PRECEDENTE E NEL TRENTA GIUGNO DELL' ANNO SUCCESSIVO A QUELLO IN CORSO.

03. SIA PER IL BILANCIO PREVENTIVO CHE PER IL BILANCIO CONSUNTIVO SONO PREVISTE RELAZIONI SUGLI STESSI. ALLEGATI OBBLIGATORI DEL BILANCIO SONO:

A) ANALISI AGGIORNATA DEL PATRIMONIO DEL COMUNE CON DESCRIZIONE DEI BENI DISTINTI IN DEMANIALI, PATRIMONIALI, DISPONIBILI ED INDISPONIBILI;

B) RIASSUNTO ANALITICO DEI CONTRATTI PER L' UTILIZZO DEI BENI IMMOBILI RELATIVI AL PATRIMONIO COMUNALE DISPONIBILE, CON L' INDICAZIONE DEI BENEFICI, OVVERO DELLE CONCESSIONI PER IL PATRIMONIO INDISPONIBILE O IL DEMANIO E DELLE AREE RISERVATE A SCOPI SOCIALI;

C) RIASSUNTO ANALITICO DEI CONTRATTI DI FORNITURA O DI REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE, CON INDICAZIONE DEI CONTRAENTI E DELLE EVENTUALI MAGGIORI SPESE SOSTENUTE RISPETTO A QUELLE PREVENTIVATE;

D) RIASSUNTO ANALITICO DEI CONTRIBUTI DATI, SOTTO FORMA DI ASSISTENZA, AGEVOLAZIONI, DONAZIONI, ELARGIZIONI A QUALSIASI TITOLO;

E) RIASSUNTO ANALITICO DELLE SPESE PER CONSULENZE ESTERNE.

04. IL BILANCIO VIENE DISCUSO PREVENTIVAMENTE IN COMMISSIONE CONSILIARE; NESSUN EMENDAMENTO CHE COMPORTI NUOVE SPESE PER L' ENTE O RIDUZIONE DELLE ENTRATE PUO' ESSERE DISCUSO IN AULA SE NON PREVENTIVAMENTE VAGLIATO IN SEDE DI COMMISSIONE CONSILIARE.

05. NESSUNA SPESA PUO' ESSERE DELIBERATA SE NON INDICA LA COPERTURA O I MEZZI PER FARNE FRONTE; L' IMPEGNO DI SPESA DEVE ESSERE SEMPRE CONTROFIRMATO DAL RESPONSABILE DI RAGIONERIA O DA UN SUO DELEGATO.

06. ALMENO VENTI GIORNI PRIMA DELLA SEDUTA FISSATA PER LA DISCUSSIONE DEL BILANCIO, LA GIUNTA PRESENTA AL CONSIGLIO IL RENDICONTO CON L' INDICAZIONE ANALITICA DI TUTTI I DATI AVENTI RILEVANZA ECONOMICA.

ART. 54 - REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ELEGGE, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI MEMBRI ASSEGNATI, IL REVISORE DEI CONTI, SCELTO NEI MODI PREVISTI DALLA LEGGE.

02. IL REVISORE DURA IN CARICA TRE ANNI ED E' RIELEGGIBILE PER UNA SOLA VOLTA; NON REVOCABILE, SALVO INADEMPIENZE E QUANDO RICORRONO GRAVI MOTIVI CHE INFLUISCONO NEGATIVAMENTE SULL'ESPLETAMENTO DEL SUO MANDATO.

03. IL REVISORE DEI CONTI HA DIRITTO ALL'ACCESSO AGLI ATTI ED AI DOCUMENTI DELL'ENTE ED ESERCITA LA VIGILANZA SULLA CONTABILITA' E FINANZA DELL'ENTE; COLLABORA CON IL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SUA FUNZIONE DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO, ESERCITA LA VIGILANZA SULLA CONTABILITA' DELL'ENTE ED ATTESTA LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE REDIGENDO APPOSITA RELAZIONE, CHE ACCOMPAGNA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE DEL CONTO CONSUNTIVO COMPRENSIVA ANCHE DI UNA SOMMARIA RELAZIONE SULLA PRODUTTIVITA' ED EFFICIENZA DEGLI UFFICI COMUNALI.

04. IL REVISORE, OVE RISCONTRI GRAVI IRREGOLARITA' NELLA GESTIONE DELL'ENTE, NE RIFERISCE ENTRO CINQUE GIORNI AL CONSIGLIO.

ART. 55 - I CONTRATTI

01. IN MATERIA CONTRATTUALE, NEL QUADRO DEI PRINCIPI STABILITI DALLA LEGGE ORDINARIA, VERRA' EMANATO UN REGOLAMENTO COMUNALE PER DISCIPLINARE L'INTERA MATERIA.

02. SONO DI COMPETENZA:

A) DEL CONSIGLIO, LA PROGRAMMAZIONE ANNUALE E PLURIENNALE DI TUTTE LE OPERE PUBBLICHE E FORNITURE DI COMPETENZA COMUNALE CON LA SOLA ESCLUSIONE DI QUELLE ECCEZIONALI ED URGENTI;

B) DELLA GIUNTA COMUNALE, L'INDIVIDUAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE, DELLA MODALITA' E TEMPI PER I CONTRATTI RELATIVI AD ACQUISTI, ALIENAZIONI ED APPALTI RIENTRANTI NELL'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE, COME INDIVIDUATI AL REGOLAMENTO DI CUI AL COMMA PRECEDENTE;

C) DEI DIRIGENTI DI CUI ALL' ARTT. 48 , CAPO 01 , TITOLO 04 , L'AGGIORNAMENTO E LA NECESSARIA PUBBLICITA' RELATIVA ALL'ALBO DEI FORNITORI ED ESECUTORI DELLE OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE COMUNALE.

03. LA STIPULA DEI CONTRATTI DEVE ESSERE PRECEDUTA DA DELIBERAZIONE DA CUI DEVE EMERGERE IL FINE CHE CON IL CONTRATTO SI INTENDE PERSEGUIRE, L'OGGETTO DEL CONTRATTO, LE MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE PRIVILEGIANDO COLORO CHE SONO INSERITI NELL'ALBO DEI FORNITORI E LE RAGIONI DELLA SCELTA CHE NE SONO ALLA BASE.

04. OGNI ANNO, IN OCCASIONE DEL BILANCIO, LA GIUNTA FORNISCE AL CONSIGLIO L'ELENCO AGGIORNATO DI TUTTI I CONTRATTI IN ESSERE, CON L'INDICAZIONE DETTAGLIATA DEL CONTRAENTE, DELLA BASE D'ASTA, DELL'AGGIUDICAZIONE DELLE VARIANTI INTERVENUTE DURANTE L'ESECUZIONE (SUPPLETIVE, INTEGRATIVE, MODIFICATIVE), DEL NOME DEL PROGETTISTA, DEL DIRETTORE DEI LAVORI, DELLE REVISIONI DEI PREZZI ACCORDATE.

05. IN OGNI CANTIERE FINANZIATO DIRETTAMENTE E INDIRETTAMENTE DAL COMUNE DOVRA' ESSERE ESPOSTO UN CARTELLONE CON L'INDICAZIONE

ESATTA DELL'APPALTATORE, DEI SUBAPPALTATORI, DELL'IMPORTO A BASE D'ASTA DELLE VARIANTI SUPPLETIVE E DELLE REVISIONI PREZZI IN CORSO D'OPERA.

TITOLO 06 - I SERVIZI COMUNALI

ART. 56 - ENTI E AZIENDE, A PARTECIPAZIONE COMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE DISCIPLINA LA MATERIA DEI SERVIZI.

02. LA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE CHE PREVEDE L'ASSUNZIONE DIRETTA DI PUBBLICI SERVIZI, LA COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONI ED ENTI SPECIALI, LA CONCESSIONE DI PUBBLICI SERVIZI, LA PARTECIPAZIONE DELL'ENTE LOCALE A SOCIETA' DI CAPITALI, L'AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' MEDIANTE CONVENZIONE, DEV'ESSERE MOTIVATA, IN RELAZIONE SIA AL TIPO DI SERVIZIO ASSUNTO SIA AL MODELLO DI GESTIONE CHE IL COMUNE INTENDE ADOTTARE PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO.

ART. 57 - MODELLI DI GESTIONE DEI SERVIZI

01. LA SCELTA DEI MODELLI DI GESTIONE DEI SERVIZI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE, IL QUALE ESERCITA UN'ATTIVITA' DI VIGILANZA PER ASSICURARE LA CORRETTA EROGAZIONE DEL SERVIZIO STESSO.

02. L'ORGANIZZAZIONE DEI SINGOLI SERVIZI SARA' DISCIPLINATA DAL FUTURO REGOLAMENTO.

03. L'INDIVIDUAZIONE DEL PARTNER PRIVATO NELLA COSTITUZIONE DI SOCIETA' MISTE AVVERRA' CON I CRITERI DELLA MASSIMA TRASPARENZA, PREVIA CONGRUA PUBBLICITA', VALORIZZANDO LE RISORSE ECONOMICHE, ORGANIZZATIVE E FINANZIARIE LOCALI.

04. OGNI DUE ANNI IL CONSIGLIO COMUNALE CONTROLLERA' L'EFFICIENZA E L'EFFICACIA DEI SERVIZI COMUNALI VERIFICANDO LA TENUTA DEL MODELLO DI GESTIONE SCELTO.

TITOLO 07 - L'ATTIVITA' NORMATIVA

ART. 58 - AMBITO DI APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI

01. I REGOLAMENTI DI CUI ALL' ARTT. 05 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , INCONTRANO I SEGUENTI LIMITI:

A) NON POSSONO CONTENERE DISPOSIZIONI IN CONTRASTO CON LE NORME ED I PRINCIPI COSTITUZIONALI, CON LE LEGGI ED I REGOLAMENTI STATALI E REGIONALI, NONCHE' CON IL PRESENTE STATUTO;

B) LA LORO EFFICACIA E' LIMITATA ALL'AMBITO COMUNALE;

C) NON POSSONO CONTENERE NORME A CARATTERE PARTICOLARE;

D) NON POSSONO AVERE EFFICACIA RETROATTIVA, SALVI I CASI DI DEROGA ESPRESSA, MOTIVATA DA ESIGENZE DI PUBBLICO INTERESSE;

E) NON SONO ABROGATI CHE DA REGOLAMENTI POSTERIORI PER DICHIARAZIONE ESPRESSA DEL CONSIGLIO COMUNALE O PER INCOMPATIBILITA' TRA LE NUOVE DISPOSIZIONI E LE PRECEDENTI O PERCHE' IL NUOVO REGOLAMENTO REGOLA L'INTERA MATERIA GIA' DISCIPLINATA DAL REGOLAMENTO ANTERIORE.

**ART. 59 - PROCEDIMENTI DI FORMAZIONE DEI
REGOLAMENTI**

01. L'INIZIATIVA PER L'ADOZIONE DEI REGOLAMENTI SPETTA A CIASCUN CONSIGLIERE COMUNALE, ALLA GIUNTA COMUNALE ED AI CITTADINI.

02. I REGOLAMENTI SONO ADOTTATI DAL CONSIGLIO COMUNALE AI SENSI DELL' ARTT. 32 , COMMA 02 , LETTERA A), DELLA LEGGE N. 142/90 , FATTI SALVI I CASI IN CUI LA COMPETENZA E' ATTRIBUITA DIRETTAMENTE ALLA GIUNTA COMUNALE DALLA LEGGE O DAL PRESENTE STATUTO.

03. I REGOLAMENTI SONO SOGGETTI A DUPLICE PUBBLICAZIONE ALL' ALBO PRETORIO: UNA PRIMA, CHE CONSEGUE DOPO L'ADOZIONE DELLA DELIBERAZIONE APPROVATIVA, IN CONFORMITA' ALL' ARTT. 47 , COMMA 01 , DELLA LEGGE N. 142/90 ; UNA SECONDA, DA EFFETTUARSI, PER LA DURATA DI QUINDICI GIORNI, DOPO I PRESCRITTI CONTROLLI, APPROVAZIONI ED OMOLOGAZIONI.

TITOLO 08 - REVISIONE DELLO STATUTO

ART. 60 - MODALITA'

01. LE DELIBERAZIONI DI REVISIONE DELLO STATUTO SONO APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE CON LE MODALITA' DI CUI ALL' ARTT. 04 , COMMA 03 , DELLA LEGGE N. 142/90 , PURCHE' SIA TRASCORSO UN ANNO DALLA ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO O DELL'ULTIMA MODIFICA OD INTEGRAZIONE.

02. OGNI INIZIATIVA DI REVISIONE STATUTARIA RESPINTA DAL CONSIGLIO COMUNALE NON PUO' ESSERE RINNOVATA, SE NON DECORSO UN ANNO DALLA DELIBERAZIONE DI REIEZIONE, A MENO CHE NON VI SIA STATA PRONUNZIA REFERENDARIA A PROPOSITO.

03. LA DELIBERAZIONE DI ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO NON VALIDA SE NON E' ACCOMPAGNATA DALLA DELIBERAZIONE DI UN NUOVO STATUTO, CHE SOSTITUISCA IL PRECEDENTE, E DIVIENE OPERANTE DAL GIORNO DI ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO STATUTO.

ART. 61 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

01. IL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERATO ENTRO 180 GIORNI DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO.

02. I REGOLAMENTI RICHIAMATI NEL PRESENTE STATUTO DEVONO ESSERE DELIBERATI ENTRO UN ANNO DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PREDETTO STATUTO.